



Repubblica Italiana  
CITTÁ DI MAZARA DEL VALLO  
"Casa Consortile della Legalità"  
C.F.: 82001410818 - P.IVA: 00257580811  
www.comune.mazaradelvallo.tp.it

-----oOo-----

Repubblica Italiana  
CITTÁ DI MAZARA DEL VALLO  
"Casa Consortile della Legalità"  
C.F.: 82001410818 - P.IVA: 00257580811  
www.comune.mazaradelvallo.tp.it

-----oOo-----

### **Verbale n. 102**

Il giorno 03 GIUGNO dell'anno 2025 alle ore 08.10 si riunisce presso l'aula adiacente all'aula consiliare, la V Commissione Consiliare "Pubblica istruzione, beni culturali, turismo, sport e politiche giovanili" per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Stesura regolamento sulla gestione degli impianti sportivi sul territorio Comunale affidato a terzi. Stesura art.10.

Alle ore 08.10 sono presenti Caltagirone Paola, Calcara Francesca, Russo Antonio, Marino Pietro.

Alle 08.15 entra Galuffo Paola.

Risulta assente Giacalone Francesco, Iacono Fullone Giovanni.

Il presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara valida la seduta e passa alla trattazione del 1° punto iscritto all'ordine del giorno, avente ad oggetto: "Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente, lo pone in votazione ottenendo il consenso unanime dei consiglieri presenti e votanti. In seguito si passa alla trattazione del 2° punto: Stesura regolamento sulla gestione degli impianti sportivi sul territorio Comunale affidato a terzi, ART.10.

La Commissione lavora alla stesura del regolamento sulla gestione degli impianti sportivi sul territorio Comunale affidato a terzi e si inizia con la stesura dell'art.10.

#### **Art. 10 - Criteri relativi alla gestione in convenzione della gestione degli impianti sportivi comunali privi di rilevanza economica (gestione convenzionata).**

1. L'affidamento in gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica si effettua, di norma, attraverso una procedura a evidenza pubblica ai sensi di legge. In via ordinaria la procedura selettiva è eseguita con applicazione degli articoli 140, 142 e 143, dettati dal codice per gli appalti di servizi sociali, ovvero la disciplina di cui all'articolo 36 per gli affidamenti sotto soglia.
2. La procedura di selezione ad evidenza pubblica per l'affidamento degli impianti sportivi privi di rilevanza economica è riservata, in via preferenziale, ai soggetti sportivi aventi le seguenti caratteristiche:
  - a) praticare una o più delle discipline sportive praticabili nell'impianto da concedere, ovvero, ove trattasi di complesso polisportivo, nell'impianto principale del complesso e pertanto avere interesse ad utilizzare l'impianto per le proprie attività sportive;

b) perseguire, senza fini di lucro, finalità di formazione sportiva, avviamento allo sport a livello agonistico o dilettantistico, promozione e diffusione della pratica sportiva e/o altre finalità educative, ricreative e sociali in ambito sportivo;

c) dichiarare di possedere la capacità operativa (in termini di risorse umane, strumentali, finanziarie ed organizzative) sufficiente a garantire la regolare ed efficace esecuzione dei servizi di gestione dell'impianto;

d) non essere incorso nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente alla gestione del medesimo impianto o di altri impianti sportivi comunali per gravi inadempimenti contrattuali;

e) Essere affiliato ad almeno una Federazione sportiva nazionale ovvero Ente di promozione sportiva riconosciuto.

3. La procedura di selezione è avviata con l'approvazione da parte del competente Dirigente di un avviso pubblico di selezione, o, qualora ne ricorrano i presupposti, con procedure negoziate, nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, contenente in forma sintetica indicazioni su:

- tipologia, ubicazione e destinazione d'uso sportivo dell'impianto;
- modalità di gestione contenute nella specifica convenzione;
- eventuale corrispettivo per servizi forniti all'Amministrazione Comunale;
- eventuale canone richiesto;
- eventuale documentazione da allegare alla manifestazione di interesse;
- termine perentorio entro il quale occorre presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione.

4. L'affidamento in gestione avviene con valutazione di offerte analizzate secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili secondo l'impianto e le attività oggetto della gestione, quali, ad esempio, il merito tecnico, la qualità, le caratteristiche prestazionali e funzionali delle attività, i servizi complementari, il prezzo.

5. La selezione della migliore proposta sarà effettuata sulla base di una valutazione che tenga conto dei seguenti criteri:

- condizioni economiche più convenienti per l'Amministrazione;
- qualità del progetto di gestione dell'impianto;

6. Le convenzioni che regolano i rapporti con i gestori degli impianti devono prevedere i seguenti contenuti minimi:

- identificazione dell'impianto e dell'oggetto della concessione;
- durata della concessione;
- canone concessorio richiesto (dove previsto);
- corresponsione delle spese per le utenze (elettricità, acqua, gas) necessarie al funzionamento dell'impianto (se richieste);
- tipologia dei servizi di gestione richiesti (attività di sorveglianza, custodia, pulizia, ecc.);
- vincoli organizzativi da rispettare nella gestione;
- indicazione delle tipologie di oneri posti a carico del concessionario;
- facoltà esercitabili dal concessionario;
- applicazione e riscossione delle tariffe;
- d'entità di eventuali progetti di miglioria e riqualificazione dell'impianto.

- gestione di attività economiche collaterali;
- interventi di manutenzione ordinaria e nomina del responsabile tecnico;
- possibilità e modalità di realizzazione di eventuali interventi manutentivi straordinari e/o migliorativi dell'impianto o per adeguamenti strutturali obbligatori; ogni intervento, che sia richiesto dall'A.C. o che sia proposto dal gestore, dovrà essere preventivamente approvato ed autorizzato dagli Uffici Comunali competenti;
- previsione di eventuali contributi (non forfettari) quale partecipazione dell'Amministrazione Comunale alle spese per la realizzazione di interventi manutentivi straordinari e/o migliorativi dell'impianto o per adeguamenti strutturali obbligatori con percentuale di copertura da stabilirsi in sede di gara e convenzionale;
- previsione di eventuali contributi (non forfettari) quale partecipazione dell'Amministrazione Comunale alle spese per utenze ad uso sportivo, in percentuale di copertura da stabilirsi in sede di gara e convenzionale;
- eventuale corrispettivo per servizi forniti all'Amministrazione Comunale;
- eventuale riserva d'uso a favore del Comune e delle scuole;
- disciplina della contabilità della gestione;
- norme sul personale e sulla sicurezza;
- garanzie (polizze fidejussorie e assicurative);
- forme di controllo da parte del Comune. I contenuti minimi suddetti potranno essere integrati da disposizioni specifiche legate alla natura e alle specifiche condizioni gestionali di ciascun impianto e a nuove disposizioni di legge che dovessero intervenire.

7. Al titolare della concessione in gestione dell'impianto spetta, in forma diretta o tramite soggetti terzi, la gestione degli spazi e dei servizi per la veicolazione di messaggi pubblicitari e/o la gestione delle eventuali attività di ristoro, distribuzione automatica di alimenti, bevande e articoli sportivi ed altre eventuali attività economiche collaterali collegate alla pratica sportiva ed esercitabili, previa autorizzazione, nell'impianto, i cui proventi dovranno risultare nel bilancio di gestione, secondo quanto stabilito in sede convenzionale.

8. La gestione in forma indiretta tramite terzi deve essere formalizzata da apposito contratto, e il canone eventualmente previsto e ogni altra somma corrisposta da terzi al concessionario dovranno risultare nel bilancio di gestione. La concessione, di preferenza, ha durata quinquennale, non è previsto il tacito rinnovo. Qualora il concessionario si impegni all'esecuzione di lavori a proprie spese, previa autorizzazione del concedente, la concessione potrà avere durata superiore al citato periodo con specifica previsione e disciplina da definirsi nell'atto concessorio che giustifichi un vincolo di maggior durata a favore del concessionario.


9. Il concessionario è tenuto a presentare, di regola entro il mese di luglio di ogni anno sportivo, il rendiconto della gestione con riferimento all'esercizio finanziario relativo all'anno sportivo precedente. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione sull'andamento della gestione, i risultati ottenuti e le eventuali criticità registrate nonché dal prospetto analitico degli interventi di manutenzione eseguiti. Ogni altro aspetto è definito in sede convenzionale.

10. Il Comune di Trapani può procedere, nelle more di un affidamento definitivo, al fine preservare la struttura da atti di vandalismo, alla concessione in uso temporaneo di un impianto a una Associazione/Società Sportiva, in deroga a quanto stabilito dai precedenti commi e per un lasso temporale non superiore a sei mesi, nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Il Presidente chiude la seduta alle 9:10

Il segretario

Lina Castrogiovanni



Il presidente

Paola Caltagirone



